



Tribunale di Barcellona P.G. *P. 1303*

Presidenza

DECRETO N. 26

(gestione ruolo gip)

Rilevato che il dott. Salvatore Pugliese è stato trasferito ad altro ufficio;
che, su richiesta del presidente del Tribunale di Messina e parere favorevole del presidente della Corte d'Appello, con provvedimento pervenuto in data odierna, il Ministero della Giustizia ha deliberato l'anticipato possesso del dott. Pugliese presso il Tribunale di Messina;
che, conseguentemente, si renderà vacante il posto di Gip/Gup;
che è stato diramato atto di interpello in data 10/3/2022;
che, in conseguenza dell'interpello, è stata depositata un'unica dichiarazione di disponibilità da parte del dott. Giuseppe Caristia, magistrato in tirocinio, in atto assegnato alla sezione civile, gruppo lavoro;
che nessuna richiesta ha depositato il dott. Vincenzo Cefalo, magistrato assegnato a questo Tribunale, ma mai immesso in ruolo, essendo applicato presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria;
che, a seguito della revoca dell'assegnazione di un MOT a questo Tribunale e della proroga dell'applicazione del dott. Cefalo presso la Corte d'Appello di Reggio C., è stata sospesa l'efficacia dell'interpello, ferma restando la priorità acquisita;
rilevato che, con l'esecutività del trasferimento del dott. Pugliese deve procedersi alla copertura del posto di Gip/Gup, posto che non può restare vacante in ragione della natura delle funzioni;
rilevato che presso questo Tribunale non vi sono in servizio magistrati con i requisiti minimi suggeriti per l'assegnazione (eventualmente d'ufficio) alla funzione di Gip/Gup;
che, in presenza di dichiarazione di disponibilità resa dal dott. Caristia, ancorchè lo stesso non abbia maturato la legittimazione interna, accogliendosi la richiesta dello stesso, deve essere disposta l'assegnazione del medesimo alla sezione penale, ufficio Gip/Gup;
che, conseguentemente, deve disporsi l'assegnazione del dott. Vincenzo Cefalo (ovviamente con effetto dal rientro in servizio presso questo Tribunale) al posto lasciato vacante dal dott. Caristia, cioè alla sezione civile, gruppo lavoro/previdenza;
che, tuttavia, per un verso il dott. Cefalo è in atto applicato presso la Corte d'Appello di Reggio C., allo stato fino all'ottobre 2022 e, a norma di circolare sulle applicazione, l'applicazione dello

stesso non potrà essere rinnovata, salvo esigenze eccezionali, ma, in tal caso, per non più di un ulteriore semestre;

che, per altro verso, attesa la delicatezza delle funzioni di Gip/Gup, appare opportuno attendere che il dott. Caristia acquisisca la prima valutazione di professionalità prima di rendere operativo il trasferimento interno dello stesso al ruolo di gip/gup;

che, conseguentemente, appare opportuno differire l'operatività delle predette assegnazioni alla data del rientro presso questo Tribunale del dott. Cefalo e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2023;

che, tuttavia, nelle more, non può essere lasciato vacante il posto di Gip/Gup;

che, a tale fine, deve provvedersi ad applicazione temporanea interna di altro magistrato;

rilevato che presso questo Tribunale (a parte il dott. Sidoti che già ricopre le funzioni di Gip/Gup), non vi sono altri magistrati nelle condizioni di potere essere applicati, d'ufficio, al ruolo di Gip/Gup;

che, pertanto, appare opportuna l'applicazione temporanea dello scrivente al ruolo di Gip/Gup lasciato vacante dal dott. Pugliese;

che, a tale fine, devono adottarsi le disposizioni organizzative necessarie e conseguenziali;

ritenuto che deve invitarsi il dott. Pugliese a permanere il più possibile presso questo Tribunale; che deve altresì, invitarsi il dott. Caristia a ridurre quanto più possibile il volume delle pendenze sul proprio ruolo civile;

rilevato, infine, che occorre apportare alcune correzioni all'assetto tabellare, con riferimento all'assegnazione degli affari nell'ambito dell'ufficio Gip/Gup (relativamente alle istanze di giudizio immediato) ed al regime delle sostituzioni;

p.q.m.

a) a decorrere dalla cessazione dell'applicazione del dott. Cefalo presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria e, comunque, non oltre la data del 31/01/2023:

➤➤ dispone l'assegnazione, su domanda, del dott. Giuseppe Caristia alla sezione penale, ufficio gip/gup, ruolo1, lasciato vacante dal dott. Pugliese;

➤➤ dispone l'assegnazione del dott. Vincenzo Cefalo alla sezione civile, gruppo lavoro, ruolo 6, lasciato vacante dal dott. Caristia;

b) a decorrere dalla data di effettivo trasferimento del dott. Pugliese ad altro ufficio giudiziario e fino all'esecutività delle assegnazioni di cui al precedente capoverso:

➤➤ applica il presidente del tribunale alla sezione penale, ufficio gip/gup, ruolo 1, lasciato vacante dal dott. Pugliese;

➤➤ per gli effetti, dispone che, per tutta la durata dell'applicazione, a modifica temporanea del § 5.2.7 della Tabella di organizzazione, vanno, invece, ripartiti secondo i turni di presenza in ufficio,

tra il titolare del RUOLO1 ed il presidente di Sezione, i seguenti affari: convalida di arresto o di fermo; convalida di intercettazione telefonica o ambientale se relativa a procedimento non assegnato ad alcuno dei giudici dell'ufficio Gip/Gup; interrogatorio di garanzia per rogatoria. Restano escluse dalla ripartizione in base ai turni di presenza in ufficio le istanze di convalida di sequestro preventivo nonché le richieste di intercettazione telefonica o ambientale; nonché le richieste di convalida di fermo relative a procedimenti già assegnati ai sensi del § 5.2.2.

a modifica temporanea del § 5.2.8 della Tabella di organizzazione, i turni di presenza in ufficio sono ripartiti, tendenzialmente in maniera paritaria, tra il giudice applicato al ruolo1 ed il presidente di sezione, titolare del ruolo 3.

a modifica temporanea del § 5.2.9 della Tabella di organizzazione, il giudice divenuto assegnatario del procedimento è competente in ordine alla trattazione e gestione di tutte le successive istanze relative al medesimo procedimento ed all'adozione dei conseguenti provvedimenti, comprese le richieste di convalida di sequestro preventivo, di intercettazione telefonica o ambientale, di fermo, salve le ipotesi di incompatibilità. Tuttavia, nei casi di procedimenti pervenuti per la prima volta all'Ufficio Gip mediante richiesta di convalida di intercettazione telefonica o ambientale, ove la convalida, ai sensi del § 5.2.8 appartenga alla competenza del presidente di Sezione, il relativo procedimento è assegnato al giudice titolare del RUOLO2.

c) invita il dott. Pugliese a permanere il più possibile presso questo Tribunale impiegando nella massima estensione il termine dilatorio per l'immissione in possesso presso l'ufficio giudiziario di destinazione;

d) invita il dott. Caristia, nelle more del passaggio al nuovo ruolo, a ridurre quanto più possibile il volume delle pendenze sull'attuale ruolo lavoro/previdenza;

e) dispone la modifica della tabella di organizzazione del tribunale, con riferimento ai §§ 5.2 e ss., come segue:

5.2.6 *Le richieste di rinvio a giudizio sono ripartite, nel rapporto 3-3-1, a rotazione per ogni ruolo e in maniera sequenziale. Resta ferma la preclusione, per il presidente di sezione titolare del RUOLO3 alla trattazione di richieste di rinvio a giudizio per reati di competenza collegiale; dovendosi comunque garantire la proporzione prima individuata, laddove il fascicolo non possa essere assegnato al RUOLO3, a causa della natura del reato, di competenza collegiale, si provvederà a compensazione mediante assegnazione del successivo procedimento. **Le richieste di giudizio immediato sono assegnate al magistrato già titolare del procedimento. Ove le richieste siano inerenti a procedimenti non ancora assegnati, queste sono ripartite secondo il medesimo criterio delle richieste di rinvio a giudizio.***

5.4.1 *In caso di astensione e ricusazione nel settore gip/gup, il giudice è sostituito dall'altro giudice della sezione. In caso di impossibilità della sostituzione per incompatibilità, il giudice è sostituito dal presidente di sezione. In caso di incompatibilità anche del presidente di Sezione, il giudice è sostituito dal presidente del Tribunale. Ove anche in tal modo la sostituzione fosse impossibile, questa procederà mediante altro magistrato del settore penale, secondo il criterio dell'anzianità crescente ed a rotazione e, ove anche in tal modo la sostituzione fosse impossibile, questa procederà mediante altro magistrato del Tribunale, secondo il criterio dell'anzianità crescente e della rotazione, sempre a partire da quello dei magistrati in possesso, quanto meno, della prima valutazione di professionalità. Il presidente di sezione, titolare del ruolo 3, in caso di astensione, è sostituito dal giudice titolare del ruolo 2 e, in caso di incompatibilità di questi, dal giudice titolare del ruolo 1. Ove anche in tal modo la sostituzione fosse impossibile, si procederà nei termini sopra descritti, mediante altro giudice del Tribunale, a cominciare dal settore penale.*

Il presente costituisce variazione tabellare urgente ai sensi degli artt. 39 e 40 della Circolare sulla Formazione delle Tabelle.

Si comunichi a tutti i magistrati, al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai Sigg. Direttori Amministrativi.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Si comunichi per conoscenza al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Barcellona P.G.

Barcellona P.G., 09/05/2022

il presidente
(Gianni De Marco)

